



Evoluzione della normativa relativa al bilancio delle compagnie di assicurazione in Italia



Evoluzione della normativa e della prassi relativa al Bilancio delle assicurazioni

Periodi significativi:

dal 1882 al 1928	dal 1928 al 1978	dal 1978 al 1997	dal 1997 al 2005	dal 2005
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------

Influssi legislativi da parte di:

Codice di commercio del 1882	R.D. 20/12/1928 nuova struttura per i modelli di bilancio	D.P.R. 14 dicembre 1978 - in attuazione	D. Lgs. 173 del 21 maggio 1997	Regolamento CE n. 1606/2002 del 19.7.2002
Modelli di bilancio (R.D. 9/1/1887) in attuazione art. 177 cod.com.	Due stati patrimoniali	IV e VII Direttive Cee e processo di preparazione	D. Lgs. 7/1/2003 n. 06	Regolamento CE n. 1725/03 del 29.9.2003 successive integrazioni
	Codice civile del 1942	D. Lgs. 9/4/1991 n. 127	Direttiva n. 65/2001 modificativa delle IV e VII Direttive Cee	D. Lgs 38 del 28 febbraio 2005 e D. Lgs 209 del 7 settembre 2005 (codice delle assicurazioni – artt. 88-105 – Titolo VIII)
		Direttiva 91/674/Cee sui conti annuali e consolidati	Direttiva n. 51/2003 modificativa delle IV e VII Direttive Cee	??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Attenzione alla relazione tra le norme specifiche delle imprese di assicurazione e normativa generale di bilancio nel paese

Primo periodo (1882 – 1887 – 1928) ...segue ...

- ❖ Art. 176 del Codice di Commercio del 1882 relativo al *Bilancio delle Società azionarie*:
 - Evidenziazione del "*Capitale sociale realmente esistente*" (separata indicazione dei versamenti ancora dovuti dai soci)
 - "*il bilancio deve evidenziare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte*"
 - Nessuna indicazione circa forma e contenuto di:
 - Stato patrimoniale
 - Conto Profitti e Perdite
 - Tipo di contabilità da adottare
 - Rinvio implicito alla prassi corrente



continua ... Primo periodo (1882 – 1887 – 1928) ...

- ❖ Art. 177 del Codice di Commercio del 1882 imponeva alle compagnie di assicurazione di *uniformare il bilancio* ad uno schema da emanare con regio decreto
 - ...*velate ed ostili resistenze da parte delle compagnie* ...
 - Emanazione del **Regio decreto 9.1.1887 n. 2398**
 - ➔ Un modello di Stato Patrimoniale
 - ➔ Quattro modelli di conto “profitti e perdite”
 - ➔ Cinque tabelle per il calcolo della riserva matematica



continua ... Primo periodo (1882 – 1887 – 1928)

❖ Nel Regio decreto 9.1.1887 n. 2398:

- Cinque modelli:

Il modello A : Stato patrimoniale o Stato attivo e passivo al termine dell'esercizio da redigere per ognuno dei rami di attività

Il modello B1 : Conto profitti e perdite per le assicurazioni fatte in Italia da redigere per ogni ramo a eccezione del ramo vita

Il modello B2 : Conto profitti e perdite per le assicurazioni fatte in Italia e all'estero da redigere per ogni ramo a eccezione del ramo vita

Il modello C1 : Conto profitti e perdite per le assicurazioni fatte in Italia relativamente al ramo vita dell'uomo

Il modello C2 : Conto profitti e perdite per le assicurazioni fatte in Italia e all'estero relativamente al ramo vita dell'uomo

Le cinque tabelle presentavano invece elementi utili per il calcolo della riserva matematica . Esse erano :

La tabella I : Movimento delle assicurazioni nel ramo vita fatte in Italia

La tabella II : Classificazione per categorie delle assicurazioni stipulate in Italia

La tabella III : Assicurazioni in caso di morte con pagamento di un premio annuo vitalizio stipulate in Italia

La tabella IV : Assicurazioni in caso di morte con pagamento di un premio unico stipulato in Italia

La tabella V : Assicurazioni di rendite vitalizie immediate ad una testa stipulate in Italia .



Secondo periodo (1928 – 1942 – 1978) ... segue ...

- ❖ Nuova struttura per i modelli di bilancio del settore assicurativo approvati con **R.D. 20 dicembre 1928 n. 2878**
 - *Due* Stati patrimoniali: *ramo danni – ramo vita*
 - Forma a sezioni divise e contrapposte
 - Previsione di numerosi allegati per scomporre l'attivo di stato patrimoniale
 - Prospetto concernente la dimostrazione della copertura delle riserve tecniche

Segue ... secondo periodo (1928 – 1942 – 1978) ...

❖ Codice Civile del 1942:

- *Art. 2423: “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite. Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti e le perdite sofferte”*

❖ Principi generali:





Segue ... secondo periodo (1928 – 1942 – 1978)

- ❖ Si oppongono al *principio di chiarezza*:
 - *compenso di partite* → contabile
→ giuridico
 - *raggruppamento di voci*

- ❖ Si oppongono al *principio di precisione* i valori determinati in contrasto con l'art. 2425.

Terzo periodo (1978 – 1997) ...

- ❖ Nuovi schemi introdotti dal **D.P.R. 14 dicembre 1978** (Minist. *II.CC.AA.*), in attuazione all'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 137– vedi *artt. 1 e 2*
 - Struttura: Modello – Allegato – Modulo (*i moduli non sono tecnicamente parte del bilancio ma sono funzionali al controllo amministrativo*)
 - Gestione vita/capitalizzazione e danni (riassuntivo)
 - Modello 1 – Stato patrimoniale riassuntivo*
 - Modello 2 – Conto dei profitti e delle perdite riassuntivo*
 - Gestione per le assicurazioni sulla vita e operazioni di capitalizzazione
 - Modello 3 – Stato patrimoniale con allegati 1, 2, 3, 4*
 - Modello 4 – Conto dei profitti e delle perdite con allegato 5*
 - Modello 4 bis – Attività vincolate a copertura delle riserve matematiche*

continua ...Terzo periodo (1978 – 1997) ...

- Gestione danni
 - Modello 5 – Stato patrimoniale con allegati 6, 7, 8, 9*
 - Modello 6 – Conto dei profitti e delle perdite con allegato 10*
 - Modello 7 – Sviluppo delle voci tecniche del ramo*
 - Modello 8 – Sviluppo delle voci tecniche riassicurativo di tutti i rami*
 - Modello 8 bis – Attività vincolate a copertura della cauzione*
- 23 moduli da compilare e trasmettere al Minist. *I.C.A.* nel termine stabilito per la presentazione del bilancio e distinti per:
 - Gestione assicurazioni vita e operazioni di capitalizzazione
 - Gestione assicurazioni danni
 - Gestioni vita/capitalizzazione e danni (riassuntive)
 - Modulo 23 “saldi partite riassuntive”
- Trasmissione al Min. del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità per la gestione danni e del rendiconto relativo alla RC auto

continua ...Terzo periodo (1978 – 1997) ...

- ❖ Concepimento del processo di preparazione delle Direttive Comunitarie iniziato negli anni '70:
 - IV Direttiva (78/660/Cee del 25.7.1978)
 - VII Direttiva (83/349/Cee del 13.6.1983)
- indirizzate ai legislatori nazionali (*imprese industriali e commerciali*)
 - ... *quadro fedele (true and fair view) ... rappresentazione veritiera e corretta*
 - ... *esigenza di schemi vincolanti per i conti di bilancio ...*
 - ... *due schemi di Stato patrimoniale ... e quattro di conto economico*
 - ... *coordinamento criteri di valutazione*
- ❖ Ritardi di attuazione delle direttive in Italia

continua ...Terzo periodo (1978 – 1997) ...

- ❖ Approvazione del d.Lgs 127/91 del 9 aprile 1991 per le imprese industriali e commerciali (a 13 anni dalla direttiva) in attuazione della legge delega del 26 marzo 1990
- ❖ Per le banche e le imprese di assicurazione
 - Direttiva 85/635/Cee sui conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari
 - **Direttiva 91/674/Cee sui conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione**
 - non si tratta di norme dissociate da quelle direttiva 78/660/Cee ma che fanno riferimento al medesimo *corpus* di principi di riferimento
 - vanno a regolare gli *aspetti peculiari* di tali settori

continua ...Terzo periodo (1978 – 1997) ...

→ Opzioni possibili lasciate dalla direttiva

- *Valutazione degli attivi in base al costo storico o al valore corrente*
- *Spese di acquisizione da ammortizzare nell'attivo o in riduzione della riserva premi (ramo danni) o alla riserva matematica (ramo vita)*
- *Modalità di determinazione della riserva sinistri. Diverse opzioni:*
 - *a costo ultimo (soluzione poi adottata, cioè al lordo dei proventi degli investimenti)*
 - *consentire se iscrivere riserve piene o riserve attualizzate*
 - *obbligare le imprese assicurative danni ad attualizzare gli impegni*
- *Trasferimento della quota dell'utile degli investimenti dal conto tecnico al conto non tecnico dei rami vita e dal conto non tecnico al conto tecnico dei rami danni senza definiti criteri (da scegliersi dal paese o dalle imprese)*

continua ...Terzo periodo (1978 – 1997) ...

- ❖ Legge delega 22 febbraio 1994, n. 146, successivamente reiterata per decorso dei termini
 - *Principi di riferimento*
 - applicazione dei principi di *chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta*
 - Perseguimento dell'obiettivo della completezza e analiticità dell'informazione di bilancio
 - Salvaguardia dell'integrità patrimoniale e stabilità delle imprese
 - Adozione di criteri valutativi “improntati a particolare prudenza”
 - Valutazione degli attivi al prezzo di acquisizione o al costo di produzione
 - Valutazione della riserva sinistri a costo ultimo (con possibilità di attualizzare – *poi recepita in modo transitorio*)



Quarto periodo (1997 – 2005) ...

Il sistema di bilancio delle imprese di assicurazione secondo la normativa italiana

*Decreto Legislativo n. 173 del 16 maggio 1997
pubblicato sulla G.U. 21 giugno 1997*

*emanato in relazione alla
Legge delega 22 febbraio 1994
n. 146 e successive proroghe*

*in attuazione della Direttiva 91/674/Cee in materia di conti
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione*

Quarto periodo (1997 – 2005) ...

❖ D.Lgs 173/97 – Rinvio alla normativa generale di cui al D.lgs 127/91 e alle disposizioni da emanarsi dall'Isvap

● Art. 7 - Redazione del bilancio

1. Per la redazione del bilancio di esercizio si applicano le disposizioni dell' articolo 2423, commi 1, 2, 3 e 4 del codice civile.

2. Le informazioni complementari di cui all' articolo 2423, comma 3, del codice civile sono indicate nella nota integrativa.

Art. 8 - Principi di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio sono osservate le disposizioni di cui all' articolo 2423-bis del codice civile.

2. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio. Con proprio provvedimento l' ISVAP stabilisce il piano dei conti che le imprese devono adottare nella loro gestione.

Art. 9 - Stato patrimoniale e conto economico

1. Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti secondo gli schemi e le disposizioni contenute nel presente decreto.




Quarto periodo (1997 – 2005) ...

❖ Nel D.Lgs 173/97 anche ...

- *Previsione delle norme valutative delle poste di bilancio*
- *Previsione del contenuto analitico delle voci*
- *Rinvio a provvedimenti amministrativi dell’Autorità di vigilanza – Isvap*
 - *Piano dei conti*
 - *Modulistica di vigilanza*



Dal 2005, in forza al D. Lgs. 28/2/2005 n. 38 Per imprese industriali e commerciali



Ambito di applicazione degli IAS/IFRS secondo il D. Lgs. 38/2005

1

Obbligo dal 2005

- A) **Bilancio consolidato** di:
- società quotate
 - società non quotate:
 - società con strum. finanz. diffusi presso il pubblico
 - banche italiane
 - società di assicurazioni
 - altri enti finanziari “vigilati”

Obbligo dal 2006

- B) **Bilancio individuale** di società di cui al pt. A)
(*Facoltà per il 2005 - Circolare B.d.I. per le banche*)
- C) **Bilancio individuale** di società di assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato

2

Facoltà dal 2005

- D) **Bilancio consolidato** di società non quotate
- E) **Bilancio individuale** di imprese consolidate da società di cui al pt. A) e di cui al pt. D)

Facoltà da un esercizio successivo al 2005

(*da indicare con D.M.*)

- F) **Bilancio individuale** di società non quotate

3

Esclusione

- G) **Bilancio di imprese minori** (che possono redigere il bilancio in forma abbreviata *ex art. 2435-bis c.c.*)
- H) **Bilancio individuale** di imprese di assicurazioni non obbligate ad adottare i principi IAS/IFRS (*fino ad ulteriore coordinamento*)



Dal 2005, in forza al D. Lgs. 28/2/2005 n. 38
Per imprese assicurative: *omogeneità* nel settore e nessuna
differenza tra quotate e non quotate – Scelta ribadita anche
dal D. Lgs 7/9/2005 n. 209 (codice delle assicur. priv.)

